



28 maggio 2008

CAM/pz

**OGGETTO: Modifiche agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.
Decreto-Legge 92/08. Prime disposizioni operative.**

Il decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, recante *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2008, in vigore dal giorno successivo la pubblicazione, ha introdotto, tra le altre, significative modifiche al Codice della Strada. In particolare, e di questo si tratterà in questa sede, sono stati modificati gli articoli 186 e 187. Sono stati inoltre modificati gli articoli 189 e 222, ma, per ciò che riguarda questi ultimi, senza che ciò abbia prodotto variazioni sotto il profilo operativo. La presente circolare tiene altresì conto delle disposizioni operative impartite dal Ministero dell'Interno con propria circolare n.300/A/1/35690/101/3/3/9 del 26 maggio 2008. Sono riprodotti in allegato i testi degli articoli citati, come modificati dal provvedimento in oggetto, unitamente ad una tabella riepilogativa delle singole violazioni.

L'affidamento del veicolo

Una prima rilevante modifica all'articolo 186 è costituita dalla reintroduzione della esplicita disposizione, al comma 2-quinquies, che stabilisce che all'accertamento della violazione di guida in stato di ebbrezza, per qualunque valore di tasso alcolemico accertato, **"qualora il veicolo non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al gestore con le normali garanzie di custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore"**. Con questa disposizione si riempie il vuoto normativo che si era creato, sotto l'aspetto dell'affidamento del veicolo, dopo le modifiche dello scorso anno.

La stessa disposizione trova applicazione, con un rinvio inserito al comma 1 dell'articolo 187, per l'accertamento per guida sotto effetto di stupefacenti.

La disposizione del comma 2-quinquies, peraltro, introduce un'indicazione di principio di portata sufficientemente ampia da poter essere estesa anche ad una ulteriore ipotesi di violazione prevista nel Codice.

Come si ricorderà, con le modifiche al Codice dello scorso anno per le violazioni degli articoli 116, comma 13, 186, comma 2-bis e 187, comma 1-bis, sono state previste sanzioni penali unitamente alla sanzione accessoria amministrativa del fermo del veicolo. Si ricorderà anche che, in assenza di una specifica normativa, l'orientamento di questa Polizia Locale è stato finora quello di procedere al fermo amministrativo del veicolo già al momento dell'accertamento.

La disposizione del comma 2-quinquies reintroduce ora, per via legislativa, un principio di carattere più generale del contesto specifico entro il quale è stato collocato e che consiste nell'affermazione della possibilità di lasciare il veicolo nella disponibilità del trasgressore facendolo però condurre da persona idonea ovvero di farlo trasportare con spese a carico dello stesso trasgressore. L'applicazione di tale principio ora consente – peraltro conformemente a precedenti indicazioni ministeriali – una più coerente applicazione delle norme sopraccitate, nel rispetto del principio generale della sicurezza della circolazione. **Da ora, quindi, all'accertamento dei reati di cui ai citati articoli 116, comma 13, relativi alla guida senza**

patente (salvo che per i motoveicoli dove trova applicazione articolo 213, comma 2-sexies) e **186, comma 2-bis, relativi alle ipotesi di incidente in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti** (salvo che nelle ipotesi particolari di cui si dirà subito dopo) **l'operante non procederà più al fermo amministrativo del veicolo, attenendosi invece alle disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quinquies.**

Tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro

Una seconda rilevante modifica dell'articolo 186 riguarda la nuova previsione del comma 2, lett. c), che stabilisce che **alla sentenza di condanna conseguente all'accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro "è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis".**

La modifica delle sanzioni previste per questa violazione, modifica sostanzialmente anche le procedure da seguire nella fase di accertamento. In questi casi, oltre all'applicazione delle pene principali e delle sanzioni accessorie incidenti sulla patente, è stabilita la confisca ai sensi dell'articolo 240 c.p. Per i valori superiori a 1,5 g/l la confisca trova applicazione anche in caso di incidente stradale provocato dal trasgressore; per valori inferiori continua invece a trovare applicazione la sanzione accessoria del comma 2-bis, secondo le procedure indicate più sopra. All'accertamento della violazione, nel caso di veicolo appartenente al conducente, si dovrà procedere al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'articolo 321, comma 3-bis, c.p.p. Si evidenzia che tale forma di sequestro deve essere disposta da un ufficiale di polizia giudiziaria.

Con riguardo alla possibilità di affidamento in custodia del veicolo al trasgressore prevista dalla norma, la citata circolare ministeriale rileva che nei casi di specie i conducenti a carico dei quali è stato rilevato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l non possono essere ritenuti capaci di ricevere l'affidamento in custodia ai sensi delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 259 e 120 c.p.p. Né in questi casi può operare la disposizione del comma 2-quinquies in quanto espressamente esclusa in tale ipotesi.

In questi casi, dunque, l'ufficiale di polizia giudiziaria procederà al sequestro preventivo del veicolo procedendo all'immissione in depositaria. **Solo successivamente il soggetto interessato potrà chiedere di assumerne la custodia, tenendo però presente che l'eventuale variazione della custodia del veicolo costituisce attività esclusiva del Pubblico Ministero, sottratta pertanto alla competenza della polizia giudiziaria.**

Rifiuto

Una terza rilevante modifica all'articolo 186, comma 7, e, indirettamente, per rinvio, anche all'articolo 187, comma 8, è costituita dalla ricollocazione in ambito penale delle ipotesi di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti quali-quantitativi del tasso alcolemico (art. 186, commi 3, 4 o 5) ovvero ai corrispondenti accertamenti sullo stato di alterazione da stupefacenti (art. 187, commi 2, 3 o 4). La norma stabilisce ora che in tali ipotesi "il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lett. c)". L'esplicito rinvio alle sole pene principali, esclude in questa ipotesi l'applicazione della confisca. Restando altresì confermata la sanzione accessoria della sospensione della patente, l'accertatore provvederà anche in questo caso al ritiro della patente di guida ai sensi dell'articolo 223.

Si ritiene inoltre che anche per il rifiuto possa trovare applicazione la disposizione dell'art. 186 comma 2-quinquies.

Sequestro di ciclomotori e motoveicoli a seguito di reato

Come è noto, ai sensi dell'articolo 213, comma 2-sexies, è sempre disposta la confisca di un ciclomotore o di un motoveicolo che sia stato adoperato per commettere un reato indipendentemente dall'età del conducente. **La circolazione di ciclomotori o motoveicoli condotti in violazione degli articoli 186 e 187 integra dunque l'ipotesi del 213, comma 2-**

sexies. Si evidenzia che quest'ultima disposizione non considera rilevante l'eventuale estraneità del proprietario del veicolo al reato trovando pertanto applicazione anche nel caso in cui il conducente sia diverso dal proprietario.

Nei casi in cui sussista la previsione contemporanea di entrambe le forme di confisca (penale e amministrativa), la citata circolare ministeriale dà indicazione di considerare applicabile esclusivamente la confisca penale, procedendo dunque al sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321. Di considerare invece applicabile la confisca amministrativa, procedendo quindi al sequestro amministrativo, nei casi in cui non sia applicabile la confisca penale.

Pertanto, la sanzione della confisca amministrativa di ciclomotori e motocicli prevista nella disposizione dell'articolo 213, comma 2-sexies, e conseguentemente il sequestro amministrativo, troverà applicazione, unitamente alle specifiche sanzioni delle violazioni accertate ai sensi degli articoli 186 e 187:

- a) per tutte le violazioni agli articoli 186 e 187, quando il ciclomotore o il motoveicolo sono di proprietà di persona diversa dal conducente (in quanto l'estraneità del proprietario non prevede l'applicazione della confisca penale);
- b) nelle violazioni in cui il tasso alcolemico rilevato sia fino a 1,5 g/l e il ciclomotore o il motoveicolo sia di proprietà del conducente (neppure in questi casi è prevista la confisca penale).

Troverà invece applicazione la sanzione della confisca penale (in luogo di quella amministrativa), e conseguentemente si procederà al sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321 c.p.p.:

- a) nelle violazioni in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l e il ciclomotore o il motoveicolo sia di proprietà del conducente;
- b) nelle violazioni in cui il conducente sia in stato di alterazione da stupefacenti e il ciclomotore o il motoveicolo sia di sua proprietà.

Nei casi in cui trovi applicazione la sanzione accessoria della confisca amministrativa, all'accertamento della violazione di cui all'articolo 213, comma 2-sexies, si continuerà a procedere al sequestro del ciclomotore o del motoveicolo condotto dal trasgressore, attraverso la compilazione dello specifico verbale di sequestro amministrativo. Come di consueto, secondo le disposizioni previste dall'articolo 213, se trattasi di motoveicolo diverso da motociclo, questo deve essere, compatibilmente con le condizioni psico-fisiche del trasgressore, a lui affidato in custodia nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quinquies; se trattasi invece di ciclomotore o motociclo, il veicolo dovrà sempre essere immesso in depositaria, potendo essere chiesto in custodia dal proprietario trascorsi trenta giorni dal sequestro.

Competenza del Tribunale per lesioni provocate da persone in stato di ebbrezza

Il decreto-legge ha modificato l'articolo 4 del D.lgs 274/2000, relativo alle competenze giurisdizionali, trasferendo dal Giudice di Pace al Tribunale in composizione monocratica la competenza a giudicare dei reati di lesioni personali colpose punibili a querela di parte di cui all'articolo 590 c.p., quando le lesioni stesse siano provocate da una persona in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto stupefacenti.

IL DIRETTORE DI SETTORE
STAFF E CASSA
Avv. Giovanni CAMPANA

IL COMANDANTE
Dott. Emiliano BEZZON

ART. 186 C.d.S.

Tasso alcoolemico > 0,5 = 0,8 g/l

Ammenda da € 500,00 a € 2000,00 (possibilità di oblazione ai sensi dell'art. 162 c.p. - 1/3 del massimo)

Competenza: TRIBUNALE

Ritiro patente → sospensione da 3 a 6 mesi

decurtazione 10 PUNTI PATENTE (ART. 126 -bis c.d.s.)

- DESTINAZIONE DEL VEICOLO: Se non è possibile affidare il veicolo (diverso da ciclomotore o motoveicolo) a persona idonea, immetterlo, presso un deposito privato (ACI) a disposizione avente diritto con spese a carico del trasgressore
- INCIDENTE STRADALE (conducente che provoca l'incidente) pene raddoppiate → indicare nella c.n.r.:
 - sintesi dinamica del sinistro,
 - se sono state contestate violazioni a norme del C.d.S.
 - eventuali danni o lesioni provocati a terzi

Fermo veicolo per gg 90 se il trasgressore è anche proprietario del veicolo

NON PROCEDERE AL FERMO al momento dell'accertamento della violazione (la sanzione accessoria sarà applicata dal giudice con sentenza di condanna), inibire comunque la prosecuzione della guida con le modalità del punto precedente.

- Se trattasi di ciclomotore o motoveicolo PROCEDERE IMMEDIATAMENTE AL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO del mezzo ai sensi dell'art. 213/2 sexies ed immetterlo presso le Civiche Depositerie indicando nel verbale che decorsi 30 giorni dal momento del sequestro il proprietario del veicolo può chiederne l'affidamento in custodia

Tasso alcoolemico > 0,8 = 1,5 g/l

Arresto fino a 6 mesi e Ammenda da € 800,00 a € 3200,00

Competenza: TRIBUNALE

Ritiro patente → sospensione da 6 mesi ad 1 anno

decurtazione 10 PUNTI PATENTE (ART. 126 -bis c.d.s.)

- DESTINAZIONE DEL VEICOLO: Se non è possibile affidare il veicolo (diverso da ciclomotore o motoveicolo) a persona idonea, immetterlo, presso un deposito privato (ACI) a disposizione avente diritto con spese a carico del trasgressore
- INCIDENTE STRADALE (conducente che provoca l'incidente) pene raddoppiate → indicare nella c.n.r.:
 - sintesi dinamica del sinistro,
 - se sono state contestate violazioni a norme del C.d.S.
 - eventuali danni o lesioni provocati a terzi

Fermo veicolo per gg 90 se il trasgressore è anche proprietario del veicolo

NON PROCEDERE AL FERMO al momento dell'accertamento della violazione (la sanzione accessoria sarà applicata dal giudice con sentenza di condanna), inibire comunque la prosecuzione della guida con le modalità del punto precedente.

- Se trattasi di ciclomotore o motoveicolo PROCEDERE IMMEDIATAMENTE AL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO del mezzo ai sensi dell'art. 213/2 sexies ed immetterlo presso le Civiche Depositerie indicando nel verbale che decorsi 30 giorni dal momento del sequestro il proprietario del veicolo può chiederne l'affidamento in custodia

Tasso alcoolemico > 1,5 g/l

Arresto da 3 mesi a 1 anno e Ammenda da € 1500,00 a € 6000,00

Competenza: TRIBUNALE

Ritiro patente -sospensione da 1 a 2 anni

decurtazione 10 PUNTI PATENTE (ART. 126 -bis c.d.s.)

- DESTINAZIONE VEICOLO: Se non è possibile affidare il veicolo (diverso da ciclomotore o motoveicolo) a persona idonea, immetterlo, presso un deposito privato (ACI) a disposizione avente diritto con spese a carico del trasgressore
- Se trattasi di ciclomotore o motoveicolo NON di proprietà del conducente PROCEDERE IMMEDIATAMENTE AL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO del mezzo ai sensi dell'art. 213/2 sexies ed immetterlo presso le Civiche Depositerie indicando nel verbale che decorsi 30 giorni dal momento del sequestro il proprietario del veicolo può chiederne, rivolgendosi all'Uff. Verbali, l'affidamento in custodia
Se il conducente è proprietario del mezzo → SEQUESTRO VEICOLO (sia che trattasi di autoveicolo, ciclomotore o motoveicolo) ai sensi dell'art. 321 c.p.p. finalizzato alla confisca (eseguibile solo da U.P.G.). Per impedire la prosecuzione della guida immettere il veicolo presso le Civiche Depositerie a disposizione A.G., informando la parte che ha successivamente la possibilità di richiedere al P.M. l'affidamento in custodia del veicolo in sequestro.
- INCIDENTE STRADALE (conducente che provoca l'incidente) pene raddoppiate → indicare nella c.n.r.:
 - sintesi dinamica del sinistro,
 - se sono state contestate violazioni a norme del C.d.S.
 - eventuali danni o lesioni provocati a terzi
(Fermo veicolo per gg 90 se il trasgressore è anche proprietario del veicolo)

NON APPLICABILE IL FERMO DEL VEICOLO per gg 90 anche se il trasgressore è proprietario del

mezzo in quanto in questo caso è previsto il SEQUESTRO del mezzo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. finalizzato alla confisca.

- Se trattasi di ciclomotore o motoveicolo di proprietà del conducente NON PROCEDERE AL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO del mezzo ai sensi dell'art. 213/2 sexies in quanto è già previsto il SEQUESTRO del mezzo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. finalizzato alla confisca

In luogo della sospensione è disposta la REVOCA della patente di guida:

- in caso di recidiva nel biennio,

oppure se la violazione è commessa da conducente di:

- autobus
- veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.
- complessi di veicoli

Rifiuto di sottoporsi al Pre-Test, al Test (Etilometro) o ad Esami Clinici

Arresto da 3 mesi a 1 anno e Ammenda da € 1500,00 a € 6000,00

Competenza: TRIBUNALE

Ritiro patente - sospensione da 1 a 2 anni

decurtazione 10 PUNTI PATENTE (ART. 126 -bis c.d.s.)

Fermo veicolo per gg 180 se il trasgressore è anche proprietario del veicolo

- DESTINAZIONE VEICOLO: Se non è possibile affidare il veicolo (diverso da ciclomotore o motoveicolo) a persona idonea, immetterlo, presso un deposito privato (ACI) a disposizione avente diritto con spese a carico del trasgressore
- NON PROCEDERE AL FERMO del veicolo al momento dell'accertamento della violazione anche se il conducente è proprietario del mezzo (la sanzione accessoria sarà applicata dal giudice con sentenza di condanna), inibire comunque la prosecuzione della guida con le modalità del punto precedente.
- Se trattasi di ciclomotore o motoveicolo sia di proprietà del conducente o di altro soggetto PROCEDERE IMMEDIATAMENTE AL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO del mezzo ai sensi dell'art. 213/2 sexies ed immetterlo presso le Civiche Depositerie indicando nel verbale che decorsi 30 giorni dal momento del sequestro il proprietario del veicolo può chiederne, rivolgendosi all'Uff. Verbali, l'affidamento in custodia
- INCIDENTE STRADALE non più prevista differenziazione tra accertamento della violazione per semplice controllo o per conducente coinvolto in incidente stradale.

In luogo della sospensione è disposta la REVOCA della patente di guida:

- se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il reato di rifiuto

ART. 187 C.d.S.

GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

Arresto da 3 mesi ad 1 anno e Ammenda da € 1500,00 a € 6000,00

competenza: TRIBUNALE

Ritiro patente → sospensione da 6 mesi ad 1 anno

decurtazione punti patente: NO (modifiche non coordinate con l'art. 126 -bis c.d.s.)

- **DESTINAZIONE VEICOLO**: Se non è possibile affidare il veicolo (diverso da ciclomotore o motoveicolo) a persona idonea, immetterlo, presso un deposito privato (ACI) a disposizione avente diritto con spese a carico del trasgressore
- Se trattasi di ciclomotore o motoveicolo NON di proprietà del conducente **PROCEDERE IMMEDIATAMENTE AL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO** del mezzo ai sensi dell'art. 213/2 sexies ed immetterlo presso le Civiche Depositerie indicando nel verbale che decorsi 30 giorni dal momento del sequestro il proprietario del veicolo può chiederne, rivolgendosi all'Uff. Verbali, l'affidamento in custodia
- Se il conducente è proprietario del mezzo → **SEQUESTRO VEICOLO** (sia che trattasi di autoveicolo, ciclomotore o motoveicolo) ai sensi dell'art. 321 c.p.p. finalizzato alla confisca (eseguibile solo da U.P.G.). Per impedire la prosecuzione della guida immettere il veicolo presso le Civiche Depositerie a disposizione A.G., informando la parte che ha successivamente la possibilità di richiedere al P.M. l'affidamento in custodia del veicolo in sequestro.

- **INCIDENTE STRADALE** (conducente che provoca l'incidente) pene raddoppiate → indicare nella c.n.r.:

- sintesi dinamica del sinistro,
- se sono state contestate violazioni a norme del C.d.S.
- eventuali danni o lesioni provocati a terzi

Fermo veicolo per gg 90 se il trasgressore è anche proprietario del veicolo in luogo del sequestro finalizzato alla confisca

NON PROCEDERE AL FERMO al momento dell'accertamento della violazione (la sanzione

accessoria

sarà applicata dal giudice con sentenza di condanna), inibire comunque la prosecuzione della guida con le modalità del punto precedente.

- Se trattasi di ciclomotore o motoveicolo sia di proprietà del conducente o di altro soggetto **PROCEDERE IMMEDIATAMENTE AL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO** del mezzo ai sensi dell'art. 213/2 sexies ed immetterlo presso le Civiche Depositerie indicando nel verbale che decorsi 30 giorni dal momento del sequestro il proprietario del veicolo può chiederne, rivolgendosi all'Uff. Verbali, l'affidamento in custodia

In luogo della sospensione è disposta la **REVOCA** della patente di guida:

- in caso di recidiva nel biennio,

oppure se la violazione è commessa da conducente di:

- autobus
- veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.
- complessi di veicoli

Rifiuto di sottoporsi al Pre-Test o ad Esami Clinici

Arresto da 3 mesi a 1 anno e Ammenda da € 1500,00 a € 6000,00

Competenza: TRIBUNALE

Ritiro patente - sospensione da 1 a 2 anni
 decurtazione 10 PUNTI PATENTE (ART. 126 -bis c.d.s.)

Fermo veicolo per gg 180 se il trasgressore è anche proprietario del veicolo

- DESTINAZIONE VEICOLO: Se non è possibile affidare il veicolo (diverso da ciclomotore o motoveicolo) a persona idonea, immetterlo, presso un deposito privato (ACI) a disposizione avente diritto con spese a carico del trasgressore
- NON PROCEDERE AL FERMO del veicolo al momento dell'accertamento della violazione anche se il conducente è proprietario del mezzo (la sanzione accessoria sarà applicata dal giudice con sentenza di condanna), inibire comunque la prosecuzione della guida con le modalità del punto precedente.
- Se trattasi di ciclomotore o motoveicolo sia di proprietà del conducente o di altro soggetto PROCEDERE IMMEDIATAMENTE AL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO del mezzo ai sensi dell'art. 213/2 sexies ed immetterlo presso le Civiche Depositerie indicando nel verbale che decorsi 30 giorni dal momento del sequestro il proprietario del veicolo può chiederne, rivolgendosi all'Uff. Verbali, l'affidamento in custodia
- INCIDENTE STRADALE non più prevista differenziazione tra accertamento della violazione per semplice controllo o conducente coinvolto in incidente stradale.

In luogo della sospensione è disposta la REVOCA della patente di guida:

- se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il reato di rifiuto

Art. 186
Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stata di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

- a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
- b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e **l'arresto fino a sei mesi**, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
- c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, **l'arresto da tre mesi ad un anno**, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. **Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.**

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro o il fermo amministrativo ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. **Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta** la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. **Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato**, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

Art. 187

Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è **punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno**. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. **Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.**

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. (abrogato)

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.